



Confederazione Italiana di Base Unicobas Scuola&Università

Segreteria Regionale Sicilia

Via Enrico Adolfo Pantano 83, Catania 95100 – Tel 3332542742 – 3491429058 - e-mail: unicobassicilia@libero.it
PEC: unicobasen@pec.it - Facebook: <https://www.facebook.com/UnicobasSicilia/>

Al Ministro dell'Istruzione Dott. Marco Bussetti
Al Presidente della VII Commissione Cultura e Istruzione al Senato Mario Pittoni
Al Presidente della VII Commissione Cultura e Istruzione alla Camera Luigi Gallo
Alla VII Commissione Cultura e Istruzione al Senato
Alla VII Commissione Cultura e Istruzione alla Camera

**OGGETTO: RICHIESTA PROROGA E MODIFICA DECRETI LEGISLATIVI 13 APRILE 2017
N. 66.**

Con il nuovo D.LGS. n. 66/17, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074), (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)", inserito tra i decreti della Buona Scuola, vengono ridefinite molte delle procedure previste per gli alunni con disabilità che L'UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA' ritiene illegittime e lesive di un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto all'istruzione. Con questo documento si vogliono evidenziare i principali aspetti di criticità della norma di cui certamente si chiede un rinvio della sua applicazione al fine di provvedere ad una riformulazione e correzione in cui sarebbe opportuno un confronto tra le parti.

CONSIDERATO CHE l'art. 3 comma 2 LETT. B assegna, i collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, degli alunni e delle alunne...;
Mentre (L'art. 22 della legge regionale n. 15 del 05-11-2004 sancisce: " *l'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'art. 3 co 3 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana. Rimane ferma la competenza delle Province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari*" competenza oggi attribuita a seguito della l. r. 05/12/2016 n. 24 all'Assessorato delle Politiche Sociali e della Famiglia della Regione Sicilia).



Confederazione Italiana di Base Unicobas Scuola&Università

Segreteria Regionale Sicilia

Via Enrico Adolfo Pantano 83, Catania 95100 – Tel 3332542742 – 3491429058 - e-mail: unicobassicilia@libero.it
PEC: unicobasen@pec.it - Facebook: <https://www.facebook.com/UnicobasSicilia/>

CRITICITA':

- 1) Si fa presente che il personale ATA che si occuperebbe degli alunni DVA in funzione all'assistenza igienico-personale, dovrà essere attribuito in base al genere dei bambini/e alunni/e. Il tutto inciderebbe NEGATIVAMENTE anche sulle assegnazioni delle sedi per gli ATA, violando il principio delle graduatorie e dell'anzianità di servizio che porterebbe certamente a dei contenziosi giudiziari.**
- 2) I collaboratori scolastici già carichi di una mole di lavoro (VIGILANZA, PULIZIA LOCALI, ACCOGLIENZA ecc.), non potrebbero garantire tale mansione. Si ricorda inoltre che i medesimi non sono formati per svolgere tale mansione. Le uniche figure formate a svolgere tale mansione rimangono a oggi gli assistenti igienico personali che hanno svolto specifici corsi formativi e hanno ormai esperienza consolidata.**
- 3) Criticità si ravvedono nei viaggi di istruzione e nelle uscite didattiche sul territorio. Ci si chiede chi dovrebbe garantire l'assistenza igienico personale e di conseguenza il diritto allo studio degli alunni durante tali uscite o viaggi.**
- 4) Non avvalendosi più di assistenti igienico personali, il MIUR incrementerà il personale ATA?**

Art. 3 comma 4: “entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza all’autonomia e comunicazione, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell’autorizzazione di spesa” .

CRITICITA':

A oggi nessun regolamento è stato emanato ai fini di una profilazione unica della figura specialistica dell'assistente alla comunicazione. Si ricorda che ogni regione prevede un modus operandi diverso, che, nella maggior parte delle volte viene violato dagli stessi enti locali che prevedono nei bandi, dei titoli diversi rispetto ai requisiti dei corsi formativi delle diverse regioni



Confederazione Italiana di Base Unicobas Scuola&Università

Segreteria Regionale Sicilia

Via Enrico Adolfo Pantano 83, Catania 95100 – Tel 3332542742 – 3491429058 - e-mail: unicobassicilia@libero.it
PEC: unicobasen@pec.it - Facebook: <https://www.facebook.com/UnicobasSicilia/>

Art. 3 comma 5: **gli Enti locali**, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, **provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili:**

a) **l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale**, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

b) **i servizi per il trasporto** per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma l, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall'articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) **l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali** di cui all'articolo 8, comma l, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23.

CRITICITA'

L'art 3 comma 5 viola la sentenza della corte costituzionale del 2010, la quale afferma "che non ci sono vincoli di bilancio che possono essere opposti a diritti costituzionalmente garantiti, quale il diritto all'istruzione"



Confederazione Italiana di Base Unicobas Scuola&Università

Segreteria Regionale Sicilia

Via Enrico Adolfo Pantano 83, Catania 95100 – Tel 3332542742 – 3491429058 - e-mail: unicobassicilia@libero.it
PEC: unicobasen@pec.it - Facebook: <https://www.facebook.com/UnicobasSicilia/>

Art 5 Il Profilo di Funzionamento è:

- a) Il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
- b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

Aggiornato al passaggio di ogni grado scolastico di istruzione, è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o bambino, alunna o alunno, con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definite le Linee Guida volte a fissare criteri, contenuti, modalità di redazione della certificazione di disabilità e del profilo di Funzionamento.

CRITICITA':

- **Il Profilo di funzionamento può limitare a certificare la patologia senza correlarla direttamente al grado di gravità della disabilità: non più deroga sulla base della gravità ma attribuzione delle risorse sulla base della specificità della patologia;**
- **i genitori del soggetto disabile svolgono in sede di redazione del profilo un compito di «generica collaborazione»; ;**
- **la presenza dell'istituzione scolastica non è garantita, essendo una mera facoltà;**
- **Inoltre si fa riferimento ad un docente della scuola frequentata dal minore ma non del docente maggiormente impegnato "direttamente" nel processo di inclusione (docente di sostegno).**



Confederazione Italiana di Base Unicobas Scuola&Università

Segreteria Regionale Sicilia

Via Enrico Adolfo Pantano 83, Catania 95100 – Tel 3332542742 – 3491429058 - e-mail: unicobassicilia@libero.it
PEC: unicobasen@pec.it - Facebook: <https://www.facebook.com/UnicobasSicilia/>

Articolo 7 *Piano Educativo Individualizzato*

L'art. 7 di fatto modifica l'art. 12 comma 5 della L.104/92 nei termini come sotto indicato.

- 2) **Il Pei (formulato sulla base della certificazione della disabilità e del Profilo di Funzionamento)** cui all'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dal presente decreto:
- a) **è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne o esterne che interagiscono con la classe e con la bambina o bambino, alunna o alunno nonché con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (non più obbligatorietà della presenza dell'Asp);**
 - b) **tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento;**
 - c) **individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento;**
 - d) **esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;**
 - e) **definisce gli strumenti per l'Alternanza scuola-lavoro;**
 - f) **indica le modalità di coordinamento degli interventi;**

E' redatto all'inizio dell'anno scolastico e soggetto a verifiche periodiche.

CRITICITA':

- **Diventa mero atto programmatico, svuotato di contenuto (abrogata la L.122/10 che poneva l'obbligatorietà di quantificare le ore di fabbisogno di sostegno scolastico di cui necessita l'alunno all'interno del PEI. Pertanto ci si chiede in quale atto nascerà il diritto soggettivo dell'alunno disabile).**
- **Scompare la funzione del PEI propositiva di risorse.**
- **Non si fa riferimento all'insegnante di sostegno in modo espresso.**
- **Il diritto soggettivo alle ore di sostegno nasce dal pei?**



Confederazione Italiana di Base Unicobas Scuola&Università

Segreteria Regionale Sicilia

Via Enrico Adolfo Pantano 83, Catania 95100 – Tel 3332542742 – 3491429058 - e-mail: unicobassicilia@libero.it
PEC: unicobasen@pec.it - Facebook: <https://www.facebook.com/UnicobasSicilia/>

Art 9

Nell'articolo si premette l'istituzione del GIT,

CRITICITA':

non è chiara l'esigenza della nascita di questo organo. Si fa presente a oggi le mansioni sono svolte dagli UST in maniera eccelsa. Oltretutto la creazione di tale organo viola lo stesso decreto 66 che prevede non prevede un ulteriore aggravio di spesa a carico dell'amministrazione, cos che si verrebbe a verificare con l'istituzione del GIT.

Articolo 10 (richiesta assegnazione risorse).

- 1) *Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno.*
- 2) *I GIT in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di Funzionamento e dei PEI, verifica la quantificazione delle ore di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.*
- 3) *L'USR assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia di propria spettanza nell'ambito. E' da supporre che l'assegnazione venga fatta ai singoli GIT e questi ritrasmettono i dati alle singole scuole. I Dirigenti assegneranno le ore ai singoli alunni.*

CRITICITA':

- ***il decreto abroga il comma 5 dell'art. 10 l. 122/10 che prevedeva che la quantificazione delle ore venisse fatta nel PEI, dal quale nasceva il diritto soggettivo dell'alunno disabile. Concetto ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione 25011/14 e sentenza cassazione sezione unita 2017.***
- ***Questo decreto prevede che la proposta delle ore sia effettuata dal dirigente sulla base del PEI, (non risulta più essere vincolante?).***
- ***Abrogata la norma, cade anche l'efficacia della sentenza della Cassazione?***
- ***Quali danni per l'alunno disabile?***
- ***Quale valore ha la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010?***
- ***Nulla si dice nel decreto in merito alle ore di assistenza all'autonomia e comunicazione. Si ipotizza che anche in tal caso sarà il Dirigente ,sulla base del PEI a formulare una richiesta agli Enti Locali?***



Confederazione Italiana di Base Unicobas Scuola&Università

Segreteria Regionale Sicilia

Via Enrico Adolfo Pantano 83, Catania 95100 – Tel 3332542742 – 3491429058 - e-mail: unicobassicilia@libero.it
PEC: unicobasen@pec.it - Facebook: <https://www.facebook.com/UnicobasSicilia/>

Art. 12 (FORMAZIONE)

CRITICITA':

Scuola infanzia e primaria: si ritiene che i 60 crediti formativi siano insufficienti.

Articolo 14 (Continuità del progetto educativo didattico)

Assolutamente contrari al metodo pensato, questo modo di agire darebbe adito a clientelismo e favoritismo , introducendo nella scuola un sistema per niente trasparente.

Il dirigente scolastico potrebbe procedere alla conferma per l'anno successivo di un docente di sostegno a tempo determinato, compiendo così un ILLECITO amministrativo oltre che a un danno GRAVISSIMO nei confronti dell'alunno che non avrebbe la possibilità di vedersi riconosciuto nella stragrande maggioranza dei casi un docente specializzato.

L' art 14 del D.Lgs n. 66/17, darebbe la possibilità al dirigente scolastico di proporre ai docenti di sostegno con contratto a tempo determinato ulteriori supplenze nell'anno scolastico successivo. La disposizione prevede però che le modalità attuative vengano definite con decreto ministeriale. A oggi NON ESISTE NESSUN DECRETO MINISTERIALE. Si ricorda quindi che tale disposizione normativa non è attualmente in vigore.

Si rammenta che la L. 104/92 all'art. 14, comma 5, afferma che l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

Inoltre la continuità dovrebbe essere garantita all'interno CDC. L'alunno "è" della classe , anzi dell'intera comunità educante. L'unico modo per garantire la continuità didattica è la trasformazione di tutti i posti in organico di fatto e i posti in deroga in organico di diritto.

L' UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA' SICILIA

CHIEDE

PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 66/17, affinché questo governo possa porre rimedio alle nefandezze introdotte dal governo precedente in materia di INCLUSIONE e INTEGRAZIONE, ricordando che il diritto allo studio degli alunni disabili è garantito dalla Costituzione.

**P.L'UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA' Sicilia
Il Segretario Regionale
Dott. Marco Monzù Rossello**

**Responsabile Area Legale Trapani e Palermo
Avv. Mariachiara Garacci**